

8.2 Depositi obbligatori cauzionali

Indice:

- a. Costituzione di un deposito cauzionale
- b. Diritti e soggetti
- c. Fascicolo
- d. Interessi
- e. Apposizione, estensioni, variazioni di vincoli su depositi cauzionali
- f. Restituzione
- g. Incameramento di un deposito cauzionale
- h. Normativa di riferimento

I depositi obbligatori cauzionali sono previsti dall'art. 6 delle I.S.D. e sono effettuati da agenti contabili, appaltatori, fornitori, affittuari di beni demaniali, ecc. (persone fisiche o giuridiche) in attuazione di norme legislative e regolamenti a garanzia di Amministrazioni Statali, Enti locali ed altri enti pubblici a seguito di una concessione rilasciata dagli stessi a garanzia della corretta esecuzione di forniture o servizi previsti.

a. Costituzione di un deposito cauzionale

La costituzione dei depositi cauzionali è prevista dall'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni secondo cui “ *coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa*”. La legge n. 348 del 10 giugno 1982 prevede che la cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico può essere costituita altresì, mediante fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Per la costituzione di un deposito definitivo cauzionale non sussiste una competenza territoriale, potendosi costituire presso un qualsiasi ufficio della RTS.

La procedura di costituzione, ai sensi del DM 26 giugno 2009 consta di quattro fasi:

1. **Iscrizione del deposito (Deposito aperto):** L'utente compila il Modello Unificato di domanda. Sia l'istanza d'iscrizione di un deposito che la relativa emananda polizza, sono soggette al pagamento della tassa sul bollo per un totale di euro 29,62, che il proprietario può versare presso la Tesoreria in modo virtuale e contestualmente ai valori riferiti al deposito o con apposizione della marca da bollo sull'istanza e sulla polizza. Il bollo non è versato qualora il proprietario del deposito sia una amministrazione statale o ente locale o vi sia una deroga prevista per legge. (art. 23 I.S.D.)

2. **Costituzione del deposito:** Ricevuto il modello, l'operatore del servizio depositi verifica la corretta compilazione dello stesso, la presenza degli elementi costitutivi del deposito anche ai fini dell'inserimento dei dati nell'applicativo SVILDEP 3.0. L'Ufficio emette la lettera di apertura deposito definitivo. Sulla lettera è presente il numero di posizione (nazionale e provinciale). L'incaricato del servizio firma e timbra la lettera e la consegna all'utente trattenendo una copia agli atti.

Qualora la cauzione sia versata con valori di proprietà di terzi, la RTS è tenuta a darne notizia alla competente Agenzia delle Entrate con mod.194 bis e annotarlo nel registro “annotazioni fogli denuncia” (art. 43 I.S.D. e 438 I.S.D.)

3. **Deposito versato:** l'utente effettua il versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 (Circ. 949 del 21/12/2009) presso la Tesoreria o con bonifico presso un Istituto di credito o

postale, che la ricevuta versamento. Questa, unitamente alla lettera di apertura deposito definitivo sostituisce la quietanza, modello 81 septies T, che è stata eliminata¹.

4. **Perfezionamento:** decorsa una settimana circa, l'ufficio gestione depositi verifica nell'applicativo SVILDEP3.0 il perfezionamento del deposito a seguito del corretto versamento da parte dell'utente. Se il deposito è perfezionato si stampano la nota di comunicazione di avvenuto deposito (in duplice copia), di cui l'originale è trasmessa all'utente e la minuta resta nel fascicolo. Il versamento deve contenere la causale di versamento evidenziata dall'incaricato (circ. 951 del 23/12/2009).

b. Diritti e Soggetti

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto per i depositi cauzionali i seguenti diritti/soggetti:

- “ **a favore di ..**”: indica il soggetto in favore del quale **viene costituito** il deposito, ovvero l'Amministrazione cauzionata;
- il “**proprietario**”: individua il soggetto che ha la proprietà delle somme depositate e le **versa** presso il MEF per costituire il deposito.

c. Fascicolo

L'art. 42 delle I.S.D. dispone che per ogni deposito si forma un fascicolo (cartellina d'archivio ex mod. 2-ter- cat. I), che a perfezionamento avvenuto è così costituito:

1. Modello unificato con allegati: Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (proprietario del deposito) o, per la persona giuridica, del rappresentante legale;
2. Fotocopia della richiesta del deposito cauzionale o riferimento normativo giustificante la costituzione del deposito;
3. Copia della “Lettera di apertura deposito”
4. Polizza originale firmata dal direttore della RTS.

È opportuno evidenziare che l'art. 184 delle I.S.D. prevede che “Qualsiasi atto o provvedimento emanato da amministrazioni pubbliche in generale, da autorità giudiziarie e da pubblici ufficiali, presentato in originale o in copia autentica o per estratto agli uffici depositari, deve essere munito del timbro dell'ufficio o del pubblico ufficiale che lo ha rilasciato, se questi è tenuto ad avere tale timbro.”

d. Interessi

Fino al 31/12/2009 i depositi cauzionali fruivano, come da D.M. del 25 novembre 1932, di un saggio di interesse dell'1,75% con decorrenza dal 31 ° giorno successivo al versamento in Tesoreria (art. 71 delle I.S.D.).

Inoltre, secondo le circolari della Cassa DD.PP. nn.1181 del 27/6/1991 e 1247 del 4/2/2002, per importi pari o superiori ad € 250,00 per il pagamento degli interessi si operava nel seguente modo:

- per un capitale da € 250,00 ad € 1.499,99 all'atto della restituzione del deposito;
- per un capitale da € 1.500,00 ad € 2.499,99 ogni 5 anni
- per un capitale da € 2.500,00 ad € 4.999,99 ogni anno
- per un capitale oltre € 5.000,00 ogni sei mesi.

Attualmente il D.M. 23 giugno 2009 ha ridotto il predetto saggio all'1% e ha previsto il pagamento degli stessi interessi contestualmente alla restituzione del capitale.

I depositi definitivi di importo capitale fino ad € 249,99, iscritti dal 1° luglio 1991, sono infruttiferi.

e. Apposizione, estensioni, variazioni di vincoli su depositi cauzionali

¹ Art. 2 comma 3 D.M. 23 giugno 2009

I depositi cauzionali possono essere sottoposti a una pluralità di vincoli, fermo restando i vincoli già esistenti (art. 55 I.S.D.), purché via sia la richiesta o il consenso del titolare del deposito e il nulla osta dell'amministrazione garantita dal nuovo vincolo. Sia la domanda che il provvedimento dell'Amministrazione sono soggetti ad imposta di bollo.

Per l'apposizione di un nuovo vincolo o per l'estensione di un vincolo preesistente di un deposito che non appartiene a colui che deve prestare la cauzione, la firma del proprietario del deposito sulla domanda deve essere autenticata da un notaio, salvo che il consenso del proprietario per la richiesta di operazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (art. 58 I.S.D.).

Non è ammessa l'apposizione di un nuovo vincolo cauzionale o la estensione su un vincolo già esistente, su depositi gravati da legali impedimenti, salvo che l'amministrazione garantita abbia dichiarato di riconoscere gli effetti del nuovo vincolo, subordinatamente a quelli derivanti dagli atti di impedimento medesimi.

f. Restituzione

Le istruzioni sul servizio dei depositi nella parte dedicata alla restituzione valori contengono, comunque, una dettagliata elencazione delle modalità di svincolo della maggior parte delle tipologie di depositi cauzionali per cui si ritiene di rimandare appunto a quanto indicato negli articoli da 306 a 336 delle suddette istruzioni per eventuali perplessità in ordine alle operazioni di che trattasi.

A fini semplificativi si esplicita la documentazione occorrente per la restituzione dei depositi cauzionali, il cui elenco è pubblicato sul portale intranet del DAG²:

1) Istanza di restituzione, **in marca da bollo**;

2) decreto di svincolo, **in marca da bollo**, rilasciato dall'amministrazione cauzionata (artt. 301 - 303 I.S.D.).

La suddetta documentazione è esente da bollo qualora il proprietario del deposito sia una amministrazione statale o ente locale o vi sia una deroga prevista per legge.

3) Inoltre, qualora trattasi di società o imprese: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti (D.P.R. 20.10.98 n. 403; vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

4) Quietanza o polizza in originale. Si consiglia di ritirare la quietanza originale onde evitare problematiche inerenti la presenza di istanze di restituzioni o ordinanze di svincolo per depositi già restituiti.

Qualora la cauzione non ha esercitato funzione di garanzia, il deposito può essere restituito a domanda dell'avente diritto ed in base a lettera d'ufficio o dichiarazione di autorizzazione dell'amministrazione. (art. 304 I.S.D.).

Per i mandati di restituzione i cui interessi sono superiori ad € 77,47 è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo di € 1,81, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni. È prevista l'esenzione qualora il beneficiario sia una amministrazione statale o ente locale o vi sia una deroga prevista per legge.

g. Incameramento di un deposito cauzionale

L'incameramento dei depositi cauzionali è regolato dalle convenzioni stipulate dalle parti, dalle leggi speciali ed in mancanza dalle norme di diritto comune ed è pronunciato, generalmente, dalla stessa autorità che ha il potere di disporre la liberazione del deposito dal vincolo di garanzia costituito su di esso.

In caso di incameramento, la deliberazione più frequente dispone che il capitale vada all'ente cauzionato mentre gli interessi, fino alla data dell'atto amministrativo di incameramento, vadano al depositante.

Norme speciali regolano gli incameramenti delle cauzioni dei ricevitori provinciali, degli esattori delle imposte dirette (art. 292 I.S.D.), degli appaltatori delle imposte di consumo (art. 293 I.S.D.); nonché di quelle a garanzia delle autorità militari e ferroviaria (art. 294-299 I.S.D.), alla luce degli aggiornamenti legislativi vigenti.

Quando l'incameramento viene disposto per l'intera cauzione e ricorra l'interesse di una pubblica amministrazione il relativo provvedimento è esente da imposta di bollo.

Nello Svildep 3.0 Incameramento all'ente, totale o parziale, il deposito cauzionale viene restituito con la funzionalità della voce di menù "Pignoramenti/Incameramenti".

Con tale funzione è possibile la produzione di un mandato di Incameramento Ente e uno di restituzione per il restante importo svincolato più interessi.

Gli interessi legali non sono previsti.

L'annullamento del mandato di Incameramento Ente prevede anche l'annullamento del relativo mandato di restituzione collegato.

h. Normativa di riferimento

- ✓ Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- ✓ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art 26, 2° comma, con decorrenza 1° gennaio 1974, modificato con il D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella L. 8 agosto 1996, n. 425
- ✓ D.M. del 23 giugno 2009 "Ridefinizione delle procedure operative del Servizio depositi definitivi"
- ✓ Circolari Cassa DD.PP. nn.1181 del 27/6/1991 e 1247 del 4/2/2002
- ✓ Circolare del MEF-DAG-DCST n. 951 del 23 dicembre 2009 sulla nuova procedura di costituzione dei depositi definitivi
- ✓ Nota operativa del MEF-DAG-DCST n.1/2010 del 15 marzo 2010 e n.2/2010 che fornisce chiarimenti in materia di depositi definitivi e disposizioni operative svildep3.0
- ✓ art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183